63/18 P





## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

## SEZIONE FALLIMENTARE

Procedimento di concordato preventivo n. 63/2018

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Antonino La Malfa

dott. ssa Angela Coluccio dott. ssa Daniela Cavaliere Presidente

giudice relatore

giudice

ha pronunciato il seguente

Decreto

cui la ASTALDI SPA con Visto il ricorso 00398970582)con sede in Roma, Via Bona Giulio Vincenzo 65) ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare entro l'assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);

rilevato che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; l'elenco nominativo dei creditori con rispettivi crediti, la determina l'indicazione del dell'amministratore raccolta nella forma del verbale notarile;

la competenza di questo Tribunale a decidere sulla ritenuta domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Roma;

accogliersi ritenuto che non possa la richiesta concessione di termine di 120 giorni per il deposito della proposta e del piano, in pendenza di istanza di fallimento e che deve invece fissarsi il predetto termine nella misura giorni 60;

ritenuto che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre la nomina di tre Commissari Giudiziali ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura, con gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

POM

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1. concede alla società ricorrente termine di 60 giorni decorrere dalla comunicazione del presente decreto, per proportazione del presente decreto, per presente decreto, per proportazione del presente decreto, per presente del presente del

presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);

- 2. nomina quali commissari giudiziali
  - 1. Prof. Avv. Stefano Ambrosini
  - 2. Avv. Vincenzo Ioffredi
  - 3. Dott. Francesco Rocchi
- i quali dovranno vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;
- 3. dispone che la ricorrente:
- 3.1. entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di euro 500.000,00 su di un libretto bancario intestato alla società e vincolato alla firma del giudice designato, presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto ai predetti commissario e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento;
- 3.2. ogni 30 gg., dalla stessa comunicazione depositi in cancelleria e trasmetta ai commissari giudiziali una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa, che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo;
- 3.3 ogni 30 giorni depositi una breve relazione informativa ed esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad euro 500.000,00 con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni trasmettendone una copia ai commissari;

walkara.

4. I commissari giudiziali, esaminata tale documentazione, ne riferiranno con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale.

A tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente: che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità; che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori;

che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribun ale anche per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.; che non devono comunque complersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;

che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano.

5. Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Roma, 17.10.2018.

Il Presidente Dott. Anyonino La Malfa

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria

Roma, il 1 7 011, 2018
IL FUNZIONARIO AUDIZIARIO
Claudio Procepti